

Ordinanza commissariale 29 luglio 2009, n. 3/DB1600-1.2.6.

Attività produttive danneggiate dagli eventi alluvionali del 29 e 30 maggio 2008. Disposizioni ai Sindaci quali soggetti attuatori per la concessione dei contributi .

La Presidente della Giunta regionale
Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi meteorologici che hanno colpito il Piemonte il 29 e 30 maggio 2008
(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13/06/2008)

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008 con la quale sono state emanate le prime disposizioni per affrontare l'emergenza e la ricostruzione dipendenti dall'evento alluvionale del 29-30 maggio 2008 che ha interessato gran parte delle province di Torino e Cuneo;

visto l'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 3683/2008 che nomina la Presidente della Regione Piemonte quale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza;

visto l'articolo 3 della citata ordinanza che prevede tra l'altro contributi a favore delle attività produttive industriali, agroindustriali, artigianali, commerciali, turistiche, agrituristiche e di servizi danneggiate dagli eventi alluvionali, disponendo che per l'attuazione degli interventi medesimi il Commissario delegato si avvalga dei Comuni in qualità di soggetti attuatori ai sensi del citato articolo 1;

vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 25 giugno 2008 avente come oggetto la prima individuazione dei comuni danneggiati dall'evento del 29-30 maggio 2008;

vista l'Ordinanza n. 8/DA1400 del 09/10/2008 che ha individuato ulteriori Comuni colpiti dagli eventi del 29 e 30 maggio 2008;

vista l'Ordinanza n. 1/DA1600 del 02/07/2008 che ha individuato i Sindaci dei Comuni di cui alle Ordinanze commissariali n. 1 del 25 giugno 2008 e n. 8 del 09 ottobre 2008 quali soggetti attuatori degli interventi per le attività produttive e fornito le prime indicazioni per la ricognizione e la quantificazione dei danni, demandando a un successivo provvedimento la definizione delle tipologie di intervento e la disciplina dell'assegnazione ed erogazione dei contributi e della rendicontazione delle spese;

vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008 – art. 6 comma 2 – che prevede la possibilità da parte dei Commissari delegati di utilizzare eventuali economie derivanti da precedenti ordinanze di Protezione Civile;

vista l'Ordinanza n. 2/DA1600 del 12/03/2009 di accertamento dell'importo di euro 12.000.000,00 sulle economie ad oggi derivanti dalle seguenti ordinanze di protezione civile: O.M. n. 3090 del 18/10/2000, O.M. n. 3141 del 02/07/2001 e O.M. n. 3192 del 28/03/2002, al fine di reperire le risorse per far fronte al fabbisogno determinato dai contributi alle attività produttive;

vista la nota DPC/PREV 47205 del 15 luglio 2009 del Dipartimento della Protezione Civile, con la quale si autorizza l'utilizzo dell'importo di euro 12.000.000,00 per

l'erogazione di contributi alle attività produttive danneggiate;
considerato che è necessario procedere agli adempimenti per:

- la raccolta delle domande di contributo;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa e finanziaria delle domande, con l'indicazione dei criteri per la valutazione del titolo di legittimità del richiedente, della congruità della quantificazione del danno, dell'ammissibilità delle spese;
- l'erogazione dei contributi ai beneficiari;
- la rendicontazione secondo la normativa vigente, delle spese ammissibili;
- le attività di controllo successivo a consuntivo delle spese rendicontate

dispone

1. Di approvare l'allegato A alla presente Ordinanza per farne parte integrante, contenente i criteri e le modalità per la concessione dei benefici previsti dall'art. 3 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008, al fine di favorire la ripresa delle attività produttive industriali, agroindustriali, artigianali, commerciali, turistiche, agrituristiche e di servizi danneggiate dall'evento alluvionale del 29 – 30 maggio 2008.

2. Di demandare l'attuazione delle disposizioni della presente ordinanza ai Sindaci dei Comuni danneggiati e alla Direzione regionale attività produttive, per quanto di rispettiva competenza.

3. La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto.

Mercedes Bresso

Allegato